

**Ordinanza**  
**sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni**  
**dell'Ufficio federale di polizia**  
**(Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)**

del 4 maggio 2016 (Stato 1° settembre 2023)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

*ordina:*

**Art. 1**            Principio e campo d'applicazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:

- a. le decisioni ai sensi degli articoli 13e e 24c della legge federale del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- b. le decisioni concernenti la sospensione temporanea di un divieto d'entrata o di un'espulsione ai sensi degli articoli 67 capoverso 5 e 68 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>3</sup> sugli stranieri e la loro integrazione<sup>4</sup>;
- c. le prestazioni ai sensi dell'articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 1994<sup>5</sup> sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati;
- d.<sup>6</sup> le decisioni e le prestazioni ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 agosto 2022<sup>7</sup> sulla protezione dei dati;
- e.<sup>8</sup> le attestazioni di sicurezza richieste da cittadini svizzeri ai fini di un controllo di sicurezza relativo alle persone da parte di autorità estere e destinate ad agevolare l'entrata sul territorio di queste ultime;
- f.<sup>9</sup> la messa a disposizione di apparecchi tecnici nonché di programmi informatici speciali per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni da

RU 2016 1369

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> RS 120

<sup>3</sup> RS 142.20

<sup>4</sup> Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.

<sup>5</sup> RS 360

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 20 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

<sup>7</sup> RS 235.11

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'11 gen. 2017, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 245).

<sup>9</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).

parte delle autorità cantonali ai sensi dell'articolo 10 capoverso 9 dell'ordinanza del 17 novembre 1999<sup>10</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, sempre che ne risultino costi straordinari per fedpol.

<sup>2</sup> La presente ordinanza non si applica alle decisioni emanate e alle prestazioni fornite da fedpol in virtù dei seguenti atti normativi:

- a. legge del 17 dicembre 2004<sup>11</sup> sulla trasparenza;
- b. legge federale del 23 dicembre 2011<sup>12</sup> sulla protezione extraprocessuale dei testimoni;
- c. ordinanza del 20 settembre 2002<sup>13</sup> sui documenti d'identità;
- d. ordinanza del 2 luglio 2008<sup>14</sup> sulle armi;
- e. ordinanza del 27 novembre 2000<sup>15</sup> sugli esplosivi.

## **Art. 2** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>16</sup> sugli emolumenti.

## **Art. 3** Calcolo degli emolumenti in generale<sup>17</sup>

<sup>1</sup> Fatto salvo l'articolo 3a, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.<sup>18</sup>

<sup>2</sup> La tariffa oraria ammonta a 100–250 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste.

## **Art. 3a**<sup>19</sup> Emolumenti per l'utilizzo di programmi informatici speciali

<sup>1</sup> Per l'utilizzo di un programma informatico speciale di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni è riscosso un emolumento forfettario alla settimana e per ciascun apparecchio target.

<sup>2</sup> L'emolumento è calcolato dividendo i costi delle licenze per il numero di licenze nonché per il numero di settimane dell'anno.

<sup>3</sup> Il periodo di calcolo inizia non appena il programma informatico speciale è stato installato con successo su un apparecchio target.

<sup>10</sup> RS 172.213.1

<sup>11</sup> RS 152.3

<sup>12</sup> RS 312.2

<sup>13</sup> RS 143.11

<sup>14</sup> RS 514.541

<sup>15</sup> RS 941.411

<sup>16</sup> RS 172.041.1

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).

<sup>19</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 981). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 472).

<sup>4</sup> Se la trasmissione dei dati da un'applicazione esplicitamente richiesta non funziona subito dopo l'installazione, nonostante i test abbiano avuto esito positivo, l'impiego è interrotto e non sono riscossi emolumenti.

<sup>5</sup> Ritardi o perdite di dati sopraggiunti, per motivi tecnici, durante l'esecuzione di sorveglianze nonché problemi tecnici sopraggiunti durante la sorveglianza non comportano una riduzione degli emolumenti.

<sup>6</sup> Gli emolumenti sono dovuti anche nel caso in cui una sorveglianza sia stata ordinata ed eseguita, ma non approvata.

<sup>7</sup> Per ogni proroga dell'utilizzo di un programma informatico speciale, fedpol riscuote un nuovo emolumento ai sensi del capoverso 1.

<sup>8</sup> Gli emolumenti sono riscossi una volta terminato l'utilizzo.

<sup>9</sup> Fedpol valuta periodicamente l'utilizzo dei programmi informatici speciali e il calcolo degli emolumenti.

#### **Art. 4** Supplemento

Per le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, fedpol può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

#### **Art. 5** Incasso

<sup>1</sup> Fedpol può riscuotere gli emolumenti in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione.

<sup>2</sup> All'estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, si applica l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 ottobre 2015<sup>20</sup> sugli emolumenti del DFAE.

#### **Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.

